



ORD. 31/2013

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

AREA TECNICA

(Decreto Sindacale n° 40 del 4 dicembre 2012)

COMUNE DI SUCCIVO

PERVENUTA IL 16 DIC. 2013

PROTOCOLLATA AL N. 7805

ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

(Art.31, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii.)

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

- ▲ VISTO il tipo di frazionamento redatto dal geom. Antonio Cretella sull'estratto di mappa n. 22327 dell'anno 2002 approvato il 18/10/2002 Prot. N. 3527
- ▲ VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa relativa allo stato dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comparto B, redatta dall'ing. Antonio Compagnone, arch. Salvatore Pellino ed arch. Ludovico Nappa, componenti la Commissione di supporto tecnico-amministrativo al collaudo delle opere di urbanizzazione dei Comparti A e B, nominata con Determina Dirigenziale n. 6 del 01/04/2011, dalla quale risulta che, in seguito a rilievi e misure effettuate sul posto, i due lotti di terreno da cedere al Comune di Succivo per opere di urbanizzazione secondaria (particelle 5355 e 5358) hanno estensione minore di circa 417 mq, rispetto a quella prevista sia dal P.E.E.P., dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, dallo stesso frazionamento e tale superficie si trova variamente distribuita in più sui vari lotti, in particolare, sui lotti aventi numeri di particelle catastali 5361, assegnata alla cooperativa ANTHEA, e 5356, assegnata alle cooperative Belardo Felice Costruzioni e C.I.A.;
- ▲ CONSIDERATO infine che, a causa di quanto descritto, i vari lotti risultano tutti traslati e non più corrispondenti al frazionamento approvato, e che si evidenzia che sono stati eseguiti lavori abusivi "variazione di destinazione d'uso di autorimesse in civile abitazione"
- ▲ VISTO il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Succivo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 24/07/1989;
- ▲ VISTI i grafici-descrittivi di Progetto;
- ▲ VISTE le assegnazioni delle aree con relative volumetrie concesse alle singole cooperative costituenti il Consorzio Comparto B ed attribuite con regolari delibere del Consiglio Comunale;
- ▲ VISTE le convenzioni stipulate dal Comune di Succivo con le cooperative componenti il Consorzio Comparto B in persona dei presidenti e/o legali rappresentanti debitamente registrate;
- ▲ VISTO il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del suddetto Comparto B redatto dall'Arch. Pasquale Mitrano ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22/05/2002;
- ▲ VISTA la Delibera di Giunta Comunale del 09/05/2003 di approvazione di elaborati integrativi e sostitutivi del progetto di cui sopra;
- ▲ VISTO il tipo di frazionamento, redatto dal geom. Antonio Cretella sull'estratto di mappa n. 22327 dell'anno 2002 approvato il 18/10/2002 prot. n° 3527 dal quale si evince chiaramente, la esatta corrispondenza tra i lotti frazionati e le aree assegnate dal Comune di Succivo alle singole Cooperative del Consorzio Comparto B.
- ▲ Accertato che lotti individuati nell'approvato progetto esecutivo come aree di urbanizzazione primaria e secondaria ad eccezione del solo lotto terminale ad ovest del comparto, (particella 5355) che risulta avere nel suddetto frazionamento una superficie nominale di 1938 mq, mentre in realtà, come attestato dalle stesse coordinate dei vertici del lotto in questione, l'area effettiva è di 1715 mq, esattamente pari all'area prevista dal progetto esecutivo;
- ▲ CONSIDERATO infine che, a causa di quanto descritto, i vari lotti risultano tutti traslati e non più corrispondenti al frazionamento approvato;

RITENUTO che i lavori di cui sopra risultano essere in contrasto con la normativa urbanistica in quanto:

- Gli interventi di variazione di destinazione d'uso degli immobili risultano effettuati in assenza di titolo abilitativo, e ricadono, pertanto, nella tipologia stabilita dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, aggiornato dal D.lgs. 301/2002, come **interventi eseguiti in difformità al Permesso di Costruire.**

VISTO l'avvio del procedimento, emesso in data, ai responsabili dell'abuso che risultano essere, in qualità di proprietari dell'area;

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito;

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301;

VISTO L'Art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

VISTA la legge 3 gennaio 2005 n°01 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la legge 28 febbraio 1985 n°47;

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

Nei confronti del Presidente del Consorzio Comparto B dr. Nicola Auletta nato a Succivo l'11.06.1954 res. in Succivo alla via Falcone n°8 e per esso alle singole cooperative tutte del Comparto B, l'immediato ripristino dell'esatto stato dei luoghi così come da frazionamento e da progetto esecutivo approvato, riportando quindi i due lotti per opere di urbanizzazione secondaria alla loro esatta e precisa estensione, di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle opere indicate in premessa entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.

AVVISA

Ai sensi dell'Art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune e le opere saranno rimosse a cura del Comune di Capoliveri ed a spese dei responsabili dell'abuso ai sensi della già citata legge 47/85 e L.R.T. 01/2005.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata al sig. Nicola Auletta nato a Succivo l'11.06.1954 res. in Succivo alla via Falcone n°8;
2. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
3. Alla Stazione Carabinieri di S. Arpino
4. Alla Regione Campania Settore Abusivismo Edilizio

COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199;

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

SI RISERVA

Con successivo atto di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Raffaele Bonanno
Succivo 17.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Arch. Raffaele Bonanno

